

**TITOLO I
DELL'ISTITUTO
ARTICOLO 1**

NATURA E FINALITA'

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno è Ente pubblico non economico che, nell'ambito territoriale della Provincia provvede:

- a) alla realizzazione di programmi d'intervento di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché all'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;*
- b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, commesso da istituzioni pubbliche o da privati, finanziato con propri fondi di bilancio, previa analisi dei costi/benefici, anche nel campo delle grandi infrastrutture;*
- c) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;*
- d) alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;*
- e) all'espletamento di tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge, nonché di quelli affidatigli dalla regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall'Ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali;*
- f) all'espletamento su delega di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero trasferite agli enti locali;*
- g) a svolgere attività di ricerca, studio e sperimentazione nel proprio ambito di attività.*

L'Istituto svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

**ARTICOLO 2
ATTIVITA'**

Per l'attuazione dei propri fini, e con l'osservanza dei modi e dei limiti previsti dalla legge, l'Istituto ha facoltà di:

- a) acquistare e permutare terreni ed aree fabbricabili e venderli quando ciò risulti conforme alle finalità dell'Ente;*
- b) costruire edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o locali ad uso diverso dall'abitazione;*
- c) acquistare e recuperare edifici o parti di essi per fini e con fondi propri o per destinarli a scopi di edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzare infrastrutture ed impianti tecnologici in attuazione di programmi pubblici e non, anche affidati da istituzioni pubbliche o da privati;*
- d) gestire e locare il patrimonio edilizio abitativo e non di proprietà dell'Ente o affidato al medesimo, favorendone l'autogestione da parte degli assegnatari, nonché di alienarlo nei modi e limiti di legge;*
- e) accettare elargizioni, donazioni, eredità, legati in qualsiasi forma e specie;*
- f) contrarre prestiti e mutui con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia nei contratti stipulati o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza e quiescenza del proprio personale;*
- g) compiere operazioni finanziarie per il raggiungimento dei propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;*
- h) compiere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei fini istituzionali, ivi compresa la partecipazione in società commerciali anche a prevalente capitale pubblico, costituite, con altri soggetti pubblici o privati.*

**ARTICOLO 3
PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti pubblici o realizzati con fondi propri o con finanziamenti non agevolati;*
- b) da immobili ad uso diverso dall'abitazione, aree fabbricabili e terreni;*
- c) da titoli pubblici, partecipazioni azionarie di cui all'art.2, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;*
- d) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni pervenuti ed accettati con le modalità di legge;*
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli eventuali utili devoluti ad aumento del patrimonio.*

**TITOLO II
DEGLI ORGANI
ARTICOLO 4**

**INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO;
FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI**

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Al Direttore Generale ed ai dirigenti, ciascuno secondo le rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti e la sottoscrizione dei contratti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione con il bilancio di previsione, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

**ARTICOLO 5
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La composizione, la nomina, la durata in carica ed i relativi emolumenti del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalle leggi regionali in materia.

**ARTICOLO 6
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie inerenti all'attività istituzionale dell'Istituto ed in particolare su quelle relative:

- a) alla definizione dei programmi annuali ed eventualmente pluriennali da attuare;*
- b) alla verifica periodica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmatici ed alle direttive generali impartite;*
- c) alla approvazione dei bilanci preventivi e delle relative variazioni e dei conti consuntivi;*
- d) alla programmazione ed alla definizione dei criteri costruttivi e tipologici dei programmi edilizi degli interventi ed alla verifica dei risultati conseguenti;*
- e) ai regolamenti dell'Ente e loro modifiche, nonché ai regolamenti di organizzazione dell'Ente ed al regolamento organico del personale;*
- f) alla costituzione ed alla revoca dei rapporti di lavoro dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati, con almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti; all'incremento o ridimensionamento della dotazione organica dell'Ente, ai criteri ed alle modalità di selezione, nei limiti e nell'ambito delle leggi vigenti, nonché ad ogni decisione inerente il programma di esame di procedure concorsuali interne ed esterne e la forma di pubblicità;*
- g) alla dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri;*
- h) abrogato;*
- i) all'approvazione dei programmi di intervento di edilizia residenziale e di ogni altro intervento in materia urbanistica e di edilizia e relative modalità di finanziamento; all'approvazione dei collaudi tecnici amministrativi con riserva; ai contenuti delle convenzioni; alle perizie suppletive e di variante che superano il finanziamento originario; agli atti di risoluzione dei contratti e all'esecuzione d'ufficio dei lavori nonché all'approvazione della relazione finale di spesa e delle proposte del Responsabile Unico del Procedimento sulle riserve dell'Impresa, fatte salve in ogni*

caso le competenze riservate al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori sulla base delle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

l) ad atti di disposizione su beni immobili, nonché ad attività relative alla contrazione di prestiti, mutui ed operazioni ipotecarie;

m) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

n) alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale;

o) alle deliberazioni di nomina dei professionisti esterni, su proposta del Presidente;

p) alla programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;

q) adotta disciplina di indirizzo sul ricorso alla professionalità esterna.

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, sono sottoposte, ove previsto, al controllo dei competenti organi regionali.

Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'affidamento in economia di particolari categorie di lavori e per l'acquisto diretto di beni e servizi, fissandone condizioni, limiti ed importi.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì l'emanazione delle direttive al Direttore Generale per l'esercizio delle singole funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Tali direttive devono contenere l'indicazione degli obiettivi assegnati, delle risorse umane e materiali messe a disposizione e dei criteri sulla base dei quali si perviene al giudizio di efficacia dei risultati conseguiti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche.

ARTICOLO 7 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, presso la sede dell'Istituto, entro trenta giorni dalla efficacia del provvedimento di nomina del Consiglio stesso.

Fino al giorno dell'insediamento rimane operante, con tutti i poteri connessi con le funzioni proprie, il Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONI D'URGENZA

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione telegrafica o per lettera raccomandata o via telefax, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero di due sindaci revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere esposte le ragioni e l'oggetto della convocazione comunque inerenti alla attività istituzionale dell'ente.

Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, riconosciuta poi tale dal Consiglio, il termine di cui al precedente comma è ridotto ad un giorno; la comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel primo comma, anche con fonogramma o altro mezzo idoneo; la medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio punti aggiuntivi di un ordine del giorno già trasmesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione e la modifica dello Statuto, come previsto dal precedente articolo 6, ultimo comma e per quanto previsto alla lettera f) del precedente articolo 6.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci.

Gli stessi assumono in proprio ed in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno partecipato con voto favorevole. I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale in funzione di segretario o da altro dirigente in sua vece o, in mancanza di questi, da uno dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 9

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati, nonché, fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali e provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle provincie, i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n.142.

b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;

d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;

f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;

g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;

i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.

2) Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.15 della legge 13 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni:

a) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora;

b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti inte-ressanti l'Istituto;

c) i parenti ed affini fino al III grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e in caso di nomina contemporanea è considerato come più anziano il maggiore di età.

3) La sopravvenienza di una delle cause ostate previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni trenta, per la presentazione di deduzioni scritte.

La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

La decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, dalla carica di Consigliere in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a dieci sedute complessive nel corso del mandato.

Allorché si sia verificata l'ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente dell'Istituto ne dà comunicazione all'interessato nonché al soggetto che ha proceduto alla nomina.

ARTICOLO 10

SOSTITUZIONE

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede immediatamente alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina degli uscenti.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il periodo di tempo che sarebbe rimasto da compiere dai predecessori.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;

d) emana le direttive generali conseguenti le deliberazioni del Consiglio per l'azione amministrativa e la gestione;

e) provvede al conferimento ed alla revoca degli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale;

f) segue e controlla l'andamento dell'amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi. Il Consiglio disciplina i rapporti sorti in seguito ai provvedimenti di urgenza non ratificati;

h) adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari.

ARTICOLO 12

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli dal Presidente. In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e le facoltà sono esercitate dal Consigliere che sia in carica da più tempo ovvero, a parità di tale condizione, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti dell'Ente, a seguito di verifica della competenza professionale, per un periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Il Consiglio, con motivato provvedimento, può altresì conferire detto incarico anche a persona estranea all'Ente in possesso dei requisiti di legge, solo in caso di impossibilità di conferimento all'interno, con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni e comunque non superiore alla residua permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di rinnovo.

Al Direttore Generale vengono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Ente, per cui, avvalendosi delle strutture dell'Ente:

- a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e altri atti di competenza del Consiglio stesso o del Presidente;*
- b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, approva progetti la cui gestione è attribuita alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, e indica all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- c) cura la redazione e sottopone al Presidente lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;*
- d) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione;*
- e) rappresenta l'Ente in giudizio ed ha i poteri di conciliare e transigere le liti, fermo restando quanto disposto dall'art.12 - co. I - L.3.4.79 n.103;*
- f) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;*
- g) adotta i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi dell'Ente e al loro sviluppo;*
- h) adotta gli atti di gestione del personale, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente, adotta le misure disciplinari inferiori alla destituzione e i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio; approva gli atti conclusivi delle procedure selettive, autorizza l'assunzione in servizio dei soggetti selezionati, nonché ogni provvedimento attuativo e consequenziale delle decisioni assunte dall'Amministrazione nell'esercizio/ambito dei poteri a sé riservati;*
- i) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, e coordina le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241;*
- l) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure disciplinari nei confronti del personale impiegatizio e di responsabilità nei confronti dei dirigenti per l'adozione delle misure previste dall'art.21 D. Lgs. n.29/93 e successive integrazioni e modificazioni;*
- m) richiede direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione delle deliberazioni consiliari e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;*
- n) salva la facoltà di delega ad altro Dirigente, presiede le commissioni di concorso, designa i componenti di giurie di gara, sottoscrive unicamente i contratti verso terzi che investono la competenza di più Settori;*
- o) firma congiuntamente al Dirigente responsabile della Ragioneria i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;*
- p) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega ad altri Dirigenti;*
- q) esprime il parere preventivo, obbligatorio non vincolante su ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione; di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale;*
- r) è segretario del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale delle sedute;*
- s) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.*

Le stesse modalità di nomina valgono per la eventuale nomina del Vice Direttore Generale, che eserciterà su delega del Direttore Generale i compiti e le funzioni indicate nel presente articolo.

La composizione, la nomina, la durata in carica ed i relativi emolumenti del Collegio Sindacale sono stabiliti dalle leggi regionali.

Per il Collegio Sindacale valgono le stesse norme previste per i casi di incompatibilità, decadenza, sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci debbono:

a) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;

b) effettuare riscontri di cassa;

c) redigere una relazione sul bilancio preventivo nonché sulle variazioni allo stesso formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotti a quindici giorni per le variazioni;

d) esaminare il conto consuntivo e farne relazione;

e) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria.

TITOLO III DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 15 BILANCIO DI PREVISIONE

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione economico-finanziaria è unica e si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio preventivo, redatto in conformità alle vigenti fonti legislative in materia, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di bilancio.

Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità e procedure previste per il bilancio preventivo.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi da motivare.

ARTICOLO 16 CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine stabilito dalla vigente legislazione.

Nella compilazione del conto consuntivo, nonché degli allegati che faranno parte dello stesso, si dovrà tener conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17 LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

La proposta di liquidazione dell'Istituto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborsano le somme che gli enti ed i privati, quando non siano stati dati a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'Istituto. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla regione.

ARTICOLO 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso e pieno rinvio a tutte le disposizioni di legge e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente e alla materia dell'edilizia abitativa.

ARTICOLO 19

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente statuto entrano in vigore il 1° Febbraio 1999.